

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA N. 22/18

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ARSENALE AUSTRIACO – 1° LOTTO – INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO

1. PREMESSE

Con determinazione di indizione n. 2867 del giorno 11 giugno 2018, questa Amministrazione ha disposto di affidare i servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di recupero e riqualificazione dell'Arsenale austriaco – 1° lotto – Interventi di restauro conservativo, così individuati:

- il rilievo geometrico e materico costruttivo architettonico strutturale di tutti gli edifici storici¹ e manufatti del compendio immobiliare in oggetto, secondo indicazioni della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 «Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008»;
- la verifica tecnica e valutazione della vulnerabilità sismica di tutti gli edifici storici del complesso immobiliare in oggetto¹ (incluse le ulteriori indagini conoscitive, controlli e prove in sito ritenute necessarie rispetto a quelle già disponibili di cui all'elaborato «02 R - Relazione strutturale anno 2010» del Progetto di fattibilità tecnica e economica approvato con D.G.C. N. 446/2017) finalizzata ad accertarne il livello di adeguatezza rispetto agli standard definiti dalle norme tecniche vigenti, secondo indicazioni della sopra citata Direttiva 9 febbraio 2011, delle Norme Tecniche per le Costruzioni e delle ulteriori pertinenti normative nazionali e internazionali;
- la progettazione definitiva (inclusa la relazione paesaggistica, le valutazioni acustica ed energetica degli edifici e l'aggiornamento delle indicazioni per il P.S.C.), la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.) degli interventi di restauro conservativo delle coperture e connesso miglioramento strutturale/sismico degli edifici del compendio immobiliare austriaco dell'Arsenale di Verona individuati nel Progetto di fattibilità tecnica e economica, di seguito elencati:
 - Corte centrale: tutti gli edifici (2a, 2b, 2c e 3)
 - Corte ovest: edifici 10 e 12
 - Corte est: edificio 20,

¹ Specificatamente gli EDIFICI 1 (Palazzina Comando), 2a-2b-2c-3 (Corte Centrale), 10-11-12-13 (Corte Ovest), 20-21-22-23-24 (Corte Est) – RIF. «ALLEGATO B.2» alla determinazione citata.

da attuare secondo le tipologie d'intervento previste nel medesimo progetto, diversificate in base allo stato di degrado in cui versano le coperture, e nel rispetto delle "indicazioni per lo sviluppo dei successivi livelli progettuali" fornite dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza con propria nota prot. N. 9427 del 20/04/2018 (agli atti con prot. N. 0125715/2018);

- le attività di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) degli interventi di restauro conservativo sopra indicati.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3, lettera b) e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito anche "Codice"), nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 dell'ANAC "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria".

Il luogo di svolgimento del servizio è Verona (codice NUTS ITH31).

CIG 7519794A4F – CUP I31E18000020002.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Sergio Menon.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Patto di integrità (deliberazione di Giunta n. 208 del 1° giugno 2017);
4. Protocollo di legalità (deliberazione di Giunta n. 316 del 18 ottobre 2017);
5. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona;
6. Documentazione tecnica (determina di indizione n. 2867/2018 e relativi n. 7 allegati, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione di Giunta n. 446 del 27/12/2017, nota prot. n. 9427 del 20/04/2018 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza);
7. Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel;
8. modulistica: Modelli 1, 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, DGUE, Modello offerta tempo.

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11/10/2017 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

La documentazione di gara è disponibile alla pagina internet: http://admin.comune.verona.it/ngcontent.cfm?a_id=59781

La documentazione di gara è disponibile anche sul sito di ARCA <http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/>

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicate negli stessi siti informatici.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso il medesimo canale utilizzato per l’invio della richiesta stessa.

Richieste e risposte saranno, inoltre, pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet http://admin.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=59781

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, comprese quelle previste dall’art. 76, comma 5, del Codice, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

Nel caso di malfunzionamento della piattaforma Sintel le comunicazioni verranno effettuate all’indirizzo PEC della stazione appaltante gareappalti@pec.comune.verona.it e all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all’indirizzo di posta elettronica.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di rete, GEIE o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 46 comma 1, lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni. In particolare, le prestazioni contrattuali richiedono che la razionalizzazione delle attività e l'ottimizzazione delle risorse siano governate da un coordinamento comune, al fine di non pregiudicare l'esatto ed efficace espletamento dell'appalto.

L'importo del corrispettivo posto a base dell'affidamento è pari ad € 1.303.797,37 (unmilionetrecentotremilasettecentonovantasette/37) al netto dell'IVA ed oneri previdenziali e assistenziali, come risultante dalla somma delle singole prestazioni di cui alla tabella di seguito riportata, determinato con riferimento al D.M. 17 giugno 2016 e all'O.P.C.M. n. 3376 del 17/09/2004 relativamente al rilievo dei manufatti e verifiche / valutazioni di vulnerabilità sismica degli edifici.

Tabella 1 – Oggetto dell'appalto

N. ORD.	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CPV	IMPORTO A BASE DELL'AFFIDAMENTO
1	Verifiche tecniche e valutazioni di vulnerabilità sismica degli edifici, incluso il rilievo dei manufatti e le eventuali ulteriori indagini conoscitive e prove in sito	71250000-5 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione	€ 345.811,98
2	Progettazione definitiva, inclusi relazione paesaggistica, valutazioni acustica ed energetica degli edifici, aggiornamento indicazioni per PSC		€ 245.884,25
3	Progettazione esecutiva		€ 180.320,90
4	Coordinamento della sicurezza in progettazione (C.S.P.)		€ 56.390,38
5	Attività di direzione e contabilità dei lavori		€ 334.413,90
6	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (C.S.E.)		€ 140.975,95
<i>Importo totale a base di gara</i>			€ 1.303.797,37

L'importo è comprensivo delle spese e oneri accessori nella misura del 21,50%² per le prestazioni di cui ai nn. 2-3-4-5-6.

Gli elenchi dettagliati delle prestazioni e dei relativi corrispettivi sono indicati nelle tabelle allegate alla determinazione di indizione n. 2867 del giorno 11 giugno 2018.

L'importo per gli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 0 (zero), in quanto per il servizio non si ravvisano rischi di interferenza e non è necessario redigere il DUVRI.

L'appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio.

² Percentuale determinata con riferimento all'importo complessivo stimato delle opere da appaltare, pari ad € 6.600.000,00 .

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

Dal cronoprogramma d'attuazione degli interventi di restauro conservativo – 1° lotto - è prevista una durata complessiva dei servizi in oggetto stimata in 45 mesi.

Per la progettazione definitiva ed esecutiva, è prevista una durata di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi salvo il ribasso temporale offerto.

I termini dei vari servizi previsti sono meglio indicati al punto V) del disciplinare d'incarico.

4.2 OPZIONI

Il contratto di appalto per i servizi in oggetto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. a) del Codice.

Si evidenzia infatti che l'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora siano resi disponibili i necessari finanziamenti, di affidare - in tutto o in parte - i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità lavori, coordinamento in materia di sicurezza e di salute nelle fasi di progettazione (C.S.P.) e di esecuzione (C.S.E.) riguardanti il restauro conservativo delle coperture e connesso adeguamento strutturale/sismico anche degli altri edifici del compendio immobiliare austriaco dell'Arsenale di Verona, di seguito elencati:

- Palazzina di comando: edificio 1;
- Corte ovest: edifici 11 e 13;
- Corte est: edifici 21, 22, 23 e 24.

L'importo complessivo del corrispettivo per tali prestazioni/servizi opzionali, al netto dell'IVA ed oneri previdenziali e assistenziali, determinato con riferimento al D.M. 17 giugno 2016, è specificato nella tabella sotto riportata.

Tabella 2 – Opzioni

N. ORD.	PRESTAZIONI DI SERVIZI OPZIONALI	CPV	IMPORTO DEL CORRISPETTIVO
1	Progettazione definitiva, inclusi relazione paesaggistica, valutazioni acustica ed energetica degli edifici, aggiornamento indicazioni per PSC	71250000-5 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione	€ 143.786,40
2	Progettazione esecutiva		€ 105.582,30
3	Coordinamento della sicurezza in progettazione (C.S.P.)		€ 32.997,24
4	Attività di direzione e contabilità dei lavori		€ 194.805,54
5	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (C.S.E.)		€ 82.493,11
<i>Importo massimo opzioni</i>			€ 559.664,60

L'importo è comprensivo delle spese e oneri accessori nella misura non superiore al

23,54%.³,

All'importo delle opzioni sopra indicato verrà applicato il medesimo ribasso percentuale offerto dal concorrente per la presente gara.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari a euro 1.863.461,97 (unmilioneottocentosessantatremilaquattrocentosessantuno/97) al netto di IVA ed oneri previdenziali e assistenziali.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario

³ Percentuale determinata con riferimento all'importo complessivo stimato delle opere opzionali da appaltare, pari ad € 3.340.000,00.

di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lettere f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto

anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC

n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali nei seguenti termini:

- le società di professionisti tramite i requisiti dei soci;
- le società di ingegneria tramite i requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per i cittadini di altri Stati membri della UE non residenti in Italia si applica l'art. 83, comma 3, del Codice.

Per la comprova dei requisiti di cui alle lettere a), b), la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- c) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo totale pari ad almeno euro 1.865.000,00 (unmilioneottocentosessantacinquemila/00) IVA e altri oneri esclusi, ovvero in alternativa, copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad euro 3.300.000,00 (tremilionitrecentomila/00).

La comprova del requisito è fornita mediante copia dei bilanci depositati corredati da nota integrativa o il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, qualora in tali documenti siano presenti i dati richiesti, oppure mediante attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dai committenti. Per i servizi effettuati per conto di enti pubblici il concorrente potrà indicare dettagliatamente i recapiti dell'ufficio dove sono reperibili tali informazioni (denominazione ufficio, nominativo del responsabile, PEC, mail, tel.).

Per la copertura assicurativa la prova è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato **l'attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico che, per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) aver svolto, nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, due servizi di ingegneria e di architettura (servizi c.d. di punta), di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a progettazione e direzione lavori o di sola progettazione o di sola direzione lavori di interventi appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a quanto indicato nell'ultima colonna della tabella seguente, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.

Tabella 3

Categoria dell'opera	Codici ID D.M. 17/06/2016	Categorie legge 143/1949	Importo opere di progetto (€)	Coeff. 0,4 Importo richiesto (€)
Interventi su edifici e manufatti vincolati D.Lgs. 42/2004	E.22	l/e	6.160.000,00 ⁽¹⁾	2.464.000,00 (pari a ~0,6 su importo opere a base dell'affidamento)
Strutture	S.04	l/g	3.780.000,00 ⁽²⁾	1.512.000,00 (pari a ~0,6 su importo opere a base dell'affidamento)

⁽¹⁾ importo opere architettoniche di progetto a base dell'affidamento + OPZIONE =
€ 4.100.000,00+2.060.000,00 = € 6.160.000,00

⁽²⁾ importo opere strutturali di progetto a base dell'affidamento + OPZIONE =
€ 2.500.000,00+1.280.000,00 = € 3.780.000,00

- e) aver svolto, nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, due servizi di ingegneria e di architettura (servizi c.d. di punta), di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione o di esecuzione di interventi analoghi a quelli oggetto dell'affidamento per dimensione e caratteristiche tecniche, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale dei lavori non inferiore ad € 3.976.000,00 (tremilioninovecentosettantaseimila/00).
- f) aver svolto, nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, due servizi di ingegneria e di architettura (servizi c.d. di punta), di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a verifiche tecniche e valutazioni di vulnerabilità sismica di edifici storici analoghi a quelli cui si riferiscono i servizi da affidare, per un volume minimo complessivo di 20.000 metri cubi.

La comprova dei requisiti di cui alle lettere d), e), f) è fornita mediante attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dai committenti. Per i servizi effettuati per conto di enti pubblici il concorrente potrà indicare dettagliatamente i recapiti dell'ufficio dove sono

reperibili tali informazioni (denominazione ufficio, nominativo del responsabile, PEC, mail, tel.).

Precisazioni

I lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi sono iniziati e ultimati nel decennio antecedente la pubblicazione del bando ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente e quindi non totalmente computabili.

Gli importi indicati nella Tabella 3 si intendono al netto degli oneri fiscali o di altra natura.

Nulla rileva, nel caso di servizi di progettazione, che i lavori per cui siano stati svolti i servizi siano realizzati, in corso o non ancora iniziati, rilevando solo l'avvenuta approvazione del servizio.

Sono valutabili i servizi svolti per committenti sia pubblici, sia privati.

Requisiti dei professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto

- g) i componenti del gruppo di lavoro dovranno essere iscritti presso i competenti ordini professionali;
- h) per la progettazione e direzione lavori riguardante parti di immobili di interesse storico e artistico sottoposti a vincoli culturali di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni è richiesta laurea in architettura o laurea equipollente che consenta l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A;
- i) ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 22 agosto 2017, n. 154, l'ufficio di direzione dei lavori riguardante parti di immobili di interesse storico e artistico sottoposti a vincoli culturali di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni deve comprendere un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, con esperienza almeno quinquennale e in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

Per la comprova del requisito il concorrente dovrà fornire copia di idonea documentazione attestante il possesso della qualifica di restauratore, dell'esperienza quinquennale richiesta e delle specifiche competenze;

- j) per il/i soggetto/i esecutore/i delle prestazioni di coordinamento per la sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione (C.S.P. e C.S.E.) è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 98, comma 1 (titolo di studio nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni) e comma 2 (attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la comprova del requisito il concorrente dovrà fornire copia degli attestati di regolare esecuzione del servizio rilasciati dai datori di lavoro e degli attestati di frequenza;

- k) per il/i soggetto/i esecutore/i delle verifiche tecniche e valutazioni di vulnerabilità sismica degli edifici è richiesta la laurea in ingegneria o in architettura.

Per la comprova dei requisiti di cui alle lettere g), h), j) (solo per il titolo di studio), k), la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

I requisiti di cui alle lettere g), h), i), j), k) devono essere posseduti dai componenti del gruppo di lavoro, in relazione alla prestazione svolta.

Indicazioni sulla composizione del gruppo di lavoro che eseguirà l'appalto

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed in possesso di tutte le qualifiche professionali necessarie per l'espletamento di tutte le prestazioni necessarie per il conseguimento di tutte le obbligatorie autorizzazioni.

Il concorrente dovrà eseguire le prestazioni richieste nei documenti di gara con l'ausilio delle figure professionali sopra specificate, che dovranno essere puntualmente indicate nella domanda di partecipazione (Modello 1).

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, nonché progettista e coordinatore unico delle prestazioni, tutti gli altri professionisti costituenti il gruppo di lavoro e, nel caso di R.T.P. almeno un professionista laureato/diplomato abilitato all'esercizio della professione da meno di cinque anni.

La figura professionale del giovane professionista deve rientrare tra quelle previste all'art. 4, comma 2 del decreto 2 dicembre 2016 n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A tal fine, è sufficiente che nel gruppo di lavoro, indicato nella domanda di partecipazione, sia contemplata la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni, senza la necessità che questi faccia parte formalmente quale mandante del R.T.P. Una volta, tuttavia, che il giovane professionista venga indicato come mandante, non ha obblighi di qualificazione, fermo restando che il R.T.P. deve possedere complessivamente il 100% dei requisiti richiesti.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali richieste.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

Considerato che per i servizi affidati con la presente procedura non è ammesso il subappalto, con le eccezioni previste all'art. 31, comma 8 del Codice, l'operatore economico dovrà precisare nella domanda di partecipazione la natura del rapporto professionale che intercorre tra i soggetti incaricati di svolgere le prestazioni richieste e il medesimo operatore economico, quando non coincidenti.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,

AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un R.T.P. costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista laureato/diplomato ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa annua contro i rischi professionali di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

I requisiti dei servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. d), e), f) devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che i requisiti non sono frazionabili e, pertanto, i due servizi di punta richiesti devono essere posseduti da un solo soggetto del raggruppamento, con la precisazione che, per il requisito di cui al punto 7.3, lett. d), i due servizi di punta devono essere posseduti da un solo soggetto del raggruppamento nella singola classe/categoria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. c) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 7.1.

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al punto 7.3, lett. g), h), i), j), k) o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e la dichiarazione integrativa di cui al punto 15.3.1, nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara esclusi gli importi relativi alle attività di progettazione e C.S.P, e precisamente di importo pari a euro 16.424,04 (sedecimilaquattrocentoventiquattro/04), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa

ricevuta di deposito.

- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con versamento presso qualsiasi sportello Unicredit S.p.A. specificando "Operazione T01 Ente 307201 - Comune di Verona - Depositi cauzionali provvisori Bando n. 22/18". In questo caso deve essere allegata la ricevuta del pagamento.
- c. con bonifico a favore del Comune di Verona sulle seguenti Coordinate IBAN: IT 23 R 02008 11725 000004689494 specificando nella causale la denominazione della ditta e la dicitura "cauzione provvisoria Bando n. 22/18". In tal caso il versante deve presentare ricevuta dell'esito di "buon fine" del bonifico.
- d. con assegno circolare intestato al Comune di Verona.

In questo caso l'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma Sintel la scansione dell'assegno. L'assegno in originale dovrà pervenire **a pena di esclusione**, entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle offerte, presso il Comune di Verona – Ufficio Protocollo Informatico Archivio – Piazza Bra, 1 - 37121 Verona. L'orario di apertura dello sportello dell'Ufficio Protocollo Informatico Archivio è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 14:30 alle ore 17:00.

L'assegno dovrà essere inserito in una busta chiusa e sigillata mediante un sistema che ne garantisca la chiusura ermetica e dovrà riportare la seguente dicitura: «NON APRIRE – GARA n. 22/18 dell'Ufficio Gare Appalti per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di recupero e riqualificazione dell'Arsenale austriaco – 1° lotto – Interventi di restauro conservativo - Documentazione da inviare in forma cartacea», con indicazione del nominativo, indirizzo, numero di telefono, PEC, numero di fax, codice fiscale della ditta mittente.

- e. con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito ed essere firmata digitalmente dal garante.
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;

- 3) essere conforme agli **schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico**, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 16 alla "Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 - Serie generale;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) **essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata digitalmente dal fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.**

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 **sottoscritto con firma digitale** dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della

certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al R.T.P., carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018 e pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel all'indirizzo internet <http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/> entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le **ore 10 del 3 settembre 2018**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica" contenente l'offerta tecnica;
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi da 15 a 17) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. come precisato nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Il concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà portare a compimento il percorso guidato **"Invia offerta"** entro le **ore 10 del giorno 3 settembre 2018**.

Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative. Verranno escluse le offerte pervenute a sistema oltre il termine ultimo di presentazione.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la

legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente dal professionista, rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente secondo le indicazioni riportate al paragrafo 7.1 FIRMA DIGITALE del documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", allegato come parte integrante della documentazione di gara.

Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.3.1 e le dichiarazioni contenute nel Modello 3 potranno essere redatte sui modelli messi a disposizione all'indirizzo

http://admin.comune.verona.it/ngcontent.cfm?a_id=59781

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economico/temporale e all'offerta tecnica, possono

essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE – STEP 1 – BUSTA "A" "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

All'interno del percorso "Invia offerta", disponibile nel "Dettaglio" della procedura, l'operatore economico dovrà indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, firmata digitalmente dal professionista, rappresentante legale del concorrente o un procuratore, verrà resa preferibilmente secondo il **Modello 1**, nella forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. La domanda contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in R.T.P., consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda il concorrente dichiara:

- 1) di essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- 2) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) che l'operatore economico è iscritto nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per i cittadini di altri Stati membri della UE non residenti in Italia si applica l'art. 83, comma 3, del Codice.
- 3) che i componenti del gruppo di lavoro sono iscritti presso i competenti ordini professionali e, con riferimento a tutti i professionisti che espletano l'incarico, dichiara i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, titolo di studio, iscrizione al relativo albo professionale, prestazione che verrà svolta, rapporto professionale con il soggetto concorrente. Il gruppo di lavoro deve prevedere tutte le figure professionali indicate al punto 7.3, lett. h), i), j), k).
- 4) che il professionista di cui al punto 7.3 lett. h) è in possesso della laurea in architettura o laurea equipollente che consenta l'iscrizione all'albo degli Architetti, sez. a.
- 5) che il professionista di cui al punto 7.3 lett. i) è un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, con esperienza almeno quinquennale e in

possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

- 6) che il professionista di cui al punto 7.3 lett. j) è in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, commi 1 e 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
- 7) che il professionista di cui al punto 7.3 lett. k) è in possesso della laurea in ingegneria o in architettura.
- 8) l'indicazione del nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice.
- 9) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.
- 10) di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, mediante una dichiarazione inserita nella Busta n. 2 Offerta tecnica.⁴

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è

⁴ Ulteriori informazioni sono disponibili al paragrafo 16. In mancanza di motivata e comprovata dichiarazione da inserire nella busta n. 2 "Offerta tecnica" la presente dichiarazione si intende in ogni caso assertiva.

sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- copia conforme all'originale della procura nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un procuratore.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 presente tra la documentazione di gara, secondo quanto di seguito indicato, e lo firma digitalmente.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) **DGUE**, firmato digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, redatta preferibilmente secondo il **Modello 4**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale quest'ultima:
 - si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) originale o copia autentica del **contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 4) **PASSOE** dell'ausiliaria;
- 5) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 15.3.1 firmata digitalmente dall'ausiliaria, redatta preferibilmente secondo il **Modello 2/1**.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) **DGUE**, firmato digitalmente dal subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) **PASSOE** del subappaltatore;
- 3) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 15.3.1 firmata digitalmente dal subappaltatore, redatta preferibilmente secondo il **Modello 2/2**.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D) rispondendo a tutte le domande e fornendo le informazioni richieste.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Il possesso dei requisiti richiesti potrà essere dichiarato preferibilmente mediante la presentazione dei modelli presenti tra la documentazione di gara.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;

- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, utilizzando preferibilmente il Modello 2 oppure i Modelli 2/1 e 2/2 nei casi sotto indicati, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, estremi di iscrizione ai relativi albi professionali);

Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del D.M. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta n. 49 del 05/03/2014 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
5. *(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
7. di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in calce al modulo di dichiarazione sostitutiva;
8. *(per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)* indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il Tribunale che li ha rilasciati, nonché, in caso di R.T.P., dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente e presentate:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista (Modello 2);
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri (Modello 2);
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante (Modello 2).

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente e presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli

operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 8 (Modello 2);

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 8; (Modello 2);
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici (Modello 2/1), con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); n. 4 (codice di comportamento); n. 5 (operatori non residenti); n. 7 (privacy) e, ove pertinente, n. 8 (concordato preventivo)

La rete di cui al punto 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative (Modello 2/1) sono, inoltre, presentate e sottoscritte digitalmente da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 4 (codice di comportamento); n. 5 (operatori non residenti); n. 7 (privacy) e, ove pertinente, n. 8 (concordato preventivo).

Le dichiarazioni integrative (Modello 2/2) sono, inoltre, presentate e sottoscritte digitalmente da ciascun subappaltatore con riferimento ai nn. 1) integrazioni al DGUE, 2) elenco dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3.

Le dichiarazioni integrative verranno rese preferibilmente presentando i Modelli 2, 2/1 (mandanti di RTI e consorzi ordinari costituiti, consorziate esecutrici, ausiliaria), 2/2 (subappaltatore).

In alternativa le dichiarazioni integrative potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

A) **Dichiarazione sostitutiva**, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, conformemente al **Modello 3**, sottoscritta digitalmente dal professionista, legale rappresentante dell'impresa o dal procuratore, con la quale il Concorrente dichiara:

- 1) di aver realizzato un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo totale pari ad almeno euro 1.865.000,00 (unmilioneottocentosessantacinquemila/00) IVA e altri oneri esclusi, ovvero in alternativa, di essere in possesso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad euro 3.300.000,00 (tremilionitrecentomila/00).

Il Concorrente dovrà indicare i fatturati realizzati o i dati della polizza.

- 2) di aver svolto, nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, due servizi di ingegneria e di architettura (servizi c.d. di punta), di cui all'art. 3, lett. vvvv) del

Codice, relativi a progettazione e direzione lavori o di sola progettazione o di sola direzione lavori di interventi appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a quanto indicato nell'ultima colonna della tabella seguente, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento:

Categoria dell'opera	Codici ID D.M. 17/06/2016	Categorie legge 143/1949	Importo opere di progetto (€)	Coeff. 0,4 Importo richiesto (€)
Interventi su edifici e manufatti vincolati D.Lgs. 42/2004	E.22	l/e	6.160.000,00	2.464.000,00 (pari a ~0,6 su importo opere a base dell'affidamento)
Strutture	S.04	l/g	3.780.000,00	1.512.000,00 (pari a ~0,6 su importo opere a base dell'affidamento)

- 3) di aver svolto, nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, due servizi di ingegneria e di architettura (servizi c.d. di punta), di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione o di esecuzione di interventi analoghi a quelli oggetto dell'affidamento per dimensione e caratteristiche tecniche, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale dei lavori non inferiore ad € 3.976.000,00 (tremilioninovecentosettantasei-mila/00).
- 4) di aver svolto, nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, due servizi di ingegneria e di architettura (servizi c.d. di punta), di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a verifiche tecniche e valutazioni di vulnerabilità sismica di edifici storici analoghi a quelli cui si riferiscono i servizi da affidare, per un volume minimo complessivo di 20.000 metri cubi.

Per i servizi descritti nei precedenti punti 2), 3), 4) il Concorrente dovrà indicare: l'oggetto dell'opera, il committente, l'importo e le classi e categorie d'opera, l'oggetto ed il valore dell'incarico, la data dell'affidamento e la durata, l'attività svolta dal concorrente, gli eventuali coesecutori nonché la percentuale e la tipologia di prestazione svolta da ciascuno.

Si precisa che la dichiarazione sostitutiva redatta in conformità al Modello 3, deve essere resa:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, in relazione al possesso dei requisiti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici in relazione al possesso dei requisiti.

B) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice.

Il Passoe deve essere firmato dal concorrente. Nel caso di concorrenti plurimi il Passoe

deve essere firmato congiuntamente dalla mandataria/capofila e da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie.

- C) documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.
- D) *(Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice)* copia conforme della **certificazione** di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.
- E) ricevuta di pagamento del **contributo** a favore dell'ANAC.
- F) documento "**Patto di integrità**" presente tra la documentazione di gara, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore per accettazione.

Il concorrente dovrà aggiungere la propria firma digitale a quella apposta dal dirigente del Comune di Verona, al fine di ottenere un unico file firmato digitalmente da entrambi.

Si precisa che il Patto di integrità deve essere firmato digitalmente:

- *dal professionista singolo;*
- *nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;*
- *nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;*
- *nel caso di società, dal legale rappresentante;*
- *nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici;*
- *nel caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria.*

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa preferibilmente secondo il **Modello 5** presentata e sottoscritta

digitalmente da ciascun operatore economico attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE – STEP 2 – BUSTA "B" "OFFERTA TECNICA"

Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire nel campo "Offerta tecnica" la seguente documentazione firmata digitalmente:

a) con riferimento al criterio "Professionalità e adeguatezza dell'offerta" indicato al punto 18.1 lett. A, la descrizione di n. 3 servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, effettuati negli ultimi cinque anni.

La documentazione non potrà superare, per ogni servizio proposto, le 3 (tre) facciate in formato A3, con un massimo di 45 righe ciascuna.

b) con riferimento al criterio "Caratteristiche metodologiche dell'offerta" indicato al punto 18.1 lett. B:

- relazione formata da un massimo di 10 (dieci) facciate in formato A4, con un massimo di 45 righe ciascuna;
- curricula dei componenti del gruppo di lavoro;
- *(per il criterio B.4)* certificazione della serie UNI EN ISO 9001;

c) con riferimento al criterio "Criteri premianti di cui al D.M. 11/10/2017 (CAM)" indicato al punto 18.1 lett. C:

- curriculum vitae formato da un massimo di 2 (due) facciate in formato A4;
- attestato di accreditamento;
- relazione formata da un massimo di 3 (tre) facciate in formato A4, con un massimo

di 45 righe ciascuna;

- d) con riferimento al criterio "Prestazioni integrative a discrezione" indicato al punto 18.1 lett. D:
- relazione.

Maggiori indicazioni sulla redazione dell'offerta tecnica sono presenti al punto 18.

Non sono computati nel numero di facciate delle relazioni le copertine e gli eventuali sommari.

Qualora fossero prodotte relazioni stese su un numero di facciate superiori a quelle su indicate, la Commissione valuterà soltanto quelle previste, mentre le eventuali pagine o documentazione eccedente, indipendentemente dal loro contenuto, non saranno tenute in alcuna considerazione.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

Si precisa che nell'offerta tecnica non deve essere riportato alcun elemento riconducibile all'offerta economica, all'offerta tempo o costitutivo delle medesime, **pena l'esclusione**.

I documenti costituenti l'offerta tecnica devono essere sottoscritti digitalmente dal professionista, legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, con l'eccezione dei curricula che potranno essere sottoscritti digitalmente dal professionista che lo presenta oppure dal concorrente.

Nel caso di concorrenti associati, i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Diniego all'accesso agli atti

Qualora il concorrente intenda avvalersi della riserva sull'accesso all'offerta tecnica presentata, dovrà precisare con una dichiarazione "motivata e comprovata" le parti dell'offerta che intende mantenere riservate. In essa dovrà fare espresso riferimento agli elementi elencati nell'art. 98 del D.Lgs. 30/2005 "Codice della proprietà industriale" e cioè l'esplicazione del loro carattere segreto, la stima, anche approssimativa, del loro valore economico, nonché, documentandola in maniera appropriata, l'indicazione delle relative misure di sicurezza adottate in azienda a tutela del proprio *know how*.

Pertanto il concorrente che intende negare l'accesso deve inserire nella busta B (offerta tecnica) idonea documentazione che argomenta in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali le eventuali parti dell'offerta, che devono essere indicate precisamente, sono escluse dal diritto di accesso e deve fornire un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La stazione appaltante, comunque, si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

ECONOMICA"

17.1 Step 3 - Al terzo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve:

a) inserire nella Busta economica telematica a pena di esclusione la seguente documentazione firmata digitalmente dal professionista, legale rappresentante o procuratore:

- **"Modello offerta tempo"** compilato in ogni sua parte dal Concorrente, nel quale dovrà essere specificata la riduzione percentuale del tempo sia per lo svolgimento della progettazione definitiva sia per lo svolgimento della progettazione esecutiva, rispetto al termine previsto di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi.

Sono escluse le offerte che prevedono una riduzione percentuale del tempo superiore al 20% (venti per cento) per ciascun livello di progettazione.

Il Modello offerta tempo deve essere firmato digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

b) inserire nel campo "Offerta economica" il valore della propria offerta, espresso come percentuale di ribasso rispetto all'importo a base di gara pari a euro 1.303.797,37.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

c) con riferimento ai soli incarichi di direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza in Esecuzione (C.S.E.), indicare la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice nel campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico".

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso all'interno dell'importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara.

d) inserire il valore pari a 0 (zero) euro nel campo "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza".

Il campo "di cui costi del personale" risulterà inattivo.

L'indicazione di un valore pari a zero per i costi di sicurezza aziendali non comporta l'esclusione della gara, ma avrà rilevanza nel caso di verifica di congruità dell'offerta.

Si informa che la piattaforma Sintel evidenzia un punteggio massimo per l'offerta economica di 30 punti. Al fine di ristabilire le corrette ponderazioni la commissione giudicatrice procederà, in fase di valutazione della Busta economica, alla suddivisione di tale punteggio considerando un massimo di 25 punti per l'offerta economica e un massimo di 5 punti per l'offerta tempo.

17.2 Step 4 (Riepilogo dell'offerta)

Al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve

scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, **a pena di esclusione**, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Il Documento d'offerta, **a pena di esclusione**, è sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

17.3 Step 5 (Invio offerta)

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (buste amministrativa, tecnica ed economica), entro il termine perentorio di scadenza di cui al punto 13.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica, dell'offerta economica e dell'offerta tempo sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	25
Offerta tempo	5
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base degli elementi di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella 4 - Tabella degli elementi discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

ELEMENTI E SUB-ELEMENTI		max punti D	max punti T	punteggio max
1) COMPONENTE TECNICA				70
A	PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA desunta da servizi analoghi svolti			38
A.1	Affinità servizi di progettazione architettonica e metodologie utilizzate	12		
A.2	Affinità servizi di progettazione strutturale sismica e metodologie utilizzate	12		
A.3	Affinità servizi di direzione lavori e metodologie utilizzate	8		
A.4	Affinità servizi di CSP e CSE e metodologie utilizzate	6		
B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA desunta dalle modalità di svolgimento della prestazione			25
B.1	Organizzazione delle attività	12		
B.2	Risorse umane e strumentali messe a disposizione	8		
B.3	Modalità di interazione e/o integrazione con la committenza nelle diverse sedi	3		
B.4	Possesso di certificazione in corso di validità del sistema di gestione della qualità con rif. alle norme UNI EN ISO 9001		2	
C	CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11/10/2017 (CAM)			5
C.1	Capacità tecnica del/i progettista/i (art.2.6.1 all. ai CAM)		3	
C.2	Progettazione con utilizzo di CAM	2		
D	PRESTAZIONI INTEGRATIVE A DISCREZIONE	2		2

Tabella 5 – Componente economica e componente tempo

ELEMENTI E SUB-ELEMENTI		sub-punteggio max	punteggio max
E	2) COMPONENTE ECONOMICA		25
	Ribasso percentuale unico con riferimento al prezzo a base di gara		
F	3) COMPONENTE TEMPO		5
F.1	Riduzione con riferimento al tempo previsto per la progettazione definitiva	3	
F.2	Riduzione con riferimento al tempo previsto per la progettazione esecutiva	2	

CRITERI MOTIVAZIONALI E CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

A) PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA DESUNTA DA SERVIZI ANALOGHI SVOLTI ELEMENTI DI VALUTAZIONE

A dimostrazione della propria capacità a realizzare sotto il profilo tecnico le prestazioni oggetto dell'affidamento, il concorrente dovrà produrre idonea documentazione riguardante un numero massimo di 3 servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, effettuati negli ultimi 5 anni, scelti fra interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità e qualificabili come affini per tipologia, classe, categoria, complessità ed importo a quello oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito al capitolo V. delle «Linee Guida n. 1 di attuazione del Codice» (approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973 del 14/09/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21/02/2018) e dal D.M. 17 giugno 2016. Dovranno essere indicati oggetto, committente, importo, categorie/classi in cui è articolato l'intervento, date dell'affidamento e dell'esecuzione del servizio, ecc. e dovranno essere descritte le modalità di svolgimento e le soluzioni adottate in relazione agli obiettivi ed alle criticità specifiche degli interventi stessi. Per i servizi di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in esecuzione dovranno inoltre essere descritte le modalità di gestione delle fasi particolarmente critiche, quali ad esempio organizzazione del cantiere, impatti con i terzi, varianti e gestione dei contenziosi.

La documentazione attestante la capacità tecnica non potrà superare, per ogni servizio proposto, le 3 (tre) facciate in formato A3, con massimo 45 righe ciascuna.

CRITERI MOTIVAZIONALI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

A.1 E A.2 AFFINITÀ SERVIZI DI PROGETTAZIONE

Verranno considerate sia la tipologia, caratteristiche, complessità ed entità delle opere oggetto di progettazione, sia la metodologia utilizzata per lo svolgimento dei servizi. In particolare verranno premiate quelle offerte la cui documentazione evidenzia la maggiore correlazione dei servizi presentati con quello oggetto dell'affidamento, nonché dimostri che il concorrente ha redatto progetti che sul piano tecnologico, funzionale e di inserimento nel contesto, nonché per l'uso di soluzioni progettuali efficienti ed efficaci, meglio rispondono agli obiettivi perseguiti dalla committenza e meglio risolvono le criticità prevedibili o emerse nel corso delle attività di progettazione.

Nella fattispecie si terrà conto altresì delle soluzioni e delle metodologie già sperimentate

con successo, che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi in oggetto, relative a:

- interventi nei quali sono state applicate e realizzate soluzioni in tema di sostenibilità energetica ed ambientale finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti;
- soluzioni che prevedono l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale anche secondo Criteri Ambientali Minimi – CAM.

A.3 E A.4 AFFINITÀ SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Verranno premiate la maggiore correlazione dei servizi presentati con quello oggetto dell'affidamento in termini di caratteristiche, complessità ed entità delle opere, oltre alle modalità di svolgimento degli stessi, in particolare dove il concorrente dimostri la specifica professionalità, affidabilità e qualità nel coordinamento, direzione, controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori e della sicurezza in cantiere, nonché l'uso di soluzioni efficienti ed efficaci per la risoluzione delle criticità emerse nel corso d'esecuzione.

B) CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA DESUNTA DALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Il concorrente dovrà produrre una specifica relazione formata da massimo 10 (dieci) facciate in formato A4, con massimo 45 righe ciascuna, suddivisa in capitoli, nella quale siano illustrati nel modo più preciso, più convincente e più esaustivo:

1) l'organizzazione e pianificazione particolareggiata delle attività oggetto dell'incarico, con riferimento agli elementi di seguito indicati:

- RILIEVO DEI MANUFATTI E VERIFICHE TECNICHE / VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI: impostazione ed organizzazione delle attività di conoscenza, rilievo e valutazione della sicurezza sismica degli edifici (inclusa proposta di interventi di adeguamento e/o miglioramento sismico compatibili con le esigenze di conservazione dei beni), con riferimento alle indicazioni della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 e delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, illustrate attraverso schematizzazioni, riferimenti normativi, specificazione delle indagini conoscitive e prove in situ previste ed ogni altra indicazione utile a caratterizzare il risultato finale;

- PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: criteri di impostazione ed organizzazione dei progetti definitivo ed esecutivo (con schematizzazioni, riferimenti normativi ed ogni indicazione utile a caratterizzare il prodotto finale), l'organizzazione e articolazione temporale delle attività inerenti la progettazione - incluse le eventuali attività propedeutiche - e il CSP, le modalità per l'integrazione e per il coordinamento delle progettazioni specialistiche, le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione e le azioni/soluzioni che intende adottare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi e dei vincoli correlati, le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità nell'attuazione della prestazione e nel risultato fornito.

Si precisa che la relazione attinente al presente elemento di valutazione non dovrà contenere alcun riferimento alla RIDUZIONE DEI TEMPI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, OGGETTO DI SPECIFICA OFFERTA (CRITERI F1 ED F2), che non verrà comunque considerata in questa fase;

- DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN ESECUZIONE: modalità di esecuzione del servizio in fase di realizzazione delle opere progettate con

riguardo all'organizzazione dell'ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza del cantiere, la frequenza minima con cui verranno effettuate le visite in cantiere per la Direzione dei lavori e per il Coordinamento della sicurezza, il verbale tipo che verrà redatto ad ogni sopralluogo del Direttore dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza, nonché ogni ulteriore indicazione atta a caratterizzare le modalità operative della prestazione con specifico riferimento alle modalità d'aggiornamento del fascicolo dell'opera e del piano di manutenzione in coerenza con quanto realizzato;

- 2) la consistenza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio nelle sue diverse fasi di attività (rilievo dei manufatti e verifiche/valutazioni di vulnerabilità sismica degli edifici del compendio immobiliare - incluse indagini conoscitive e prove in sito previste -, progettazione, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in progettazione ed in esecuzione).

In particolare dovranno essere allegati:

- l'organigramma del gruppo di lavoro, con l'indicazione dei ruoli e dei soggetti che svolgeranno le diverse fasi attuative della prestazione;
- l'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente, ecc.), delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali e delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto;
- il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
- le figure che svolgeranno le azioni di collegamento con la Committenza e con gli Enti preposti al rilascio dei pareri/autorizzazioni comunque denominati;
- in caso di R.T.P., il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale del professionista laureato o diplomato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione;
- i *curricula* dei professionisti personalmente responsabili e del soggetto incaricato dell'integrazione fra le prestazioni specialistiche, la cui lunghezza non verrà computata nelle dieci facciate della relazione;
- il nominativo, la qualifica professionale, gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale ovvero la documentazione comprovante la qualificazione ai sensi della normativa vigente del restauratore di beni culturali, con esperienza almeno quinquennale e in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento considerato, da ricomprendere nell'ufficio di direzione dei lavori ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 22 agosto 2017, n. 154.

Il concorrente dovrà altresì indicare come vengono organizzate le risorse umane e la metodologia di lavoro, indicando l'impegno temporale delle figure coinvolte nel rispetto delle indicazioni minime riportate nel Disciplinare d'incarico.

Il concorrente dovrà altresì presentare l'elenco descrittivo delle risorse strumentali e informatiche messe a disposizione per l'esecuzione del servizio nelle varie fasi di attività (rilievo dei manufatti e verifiche/valutazioni di vulnerabilità sismica degli edifici del compendio immobiliare, progettazione, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in progettazione ed in esecuzione), con la descrizione dettagliata delle relative caratteristiche incluso l'eventuale utilizzo di sistema/procedura BIM nella progettazione e realizzazione delle opere;

- 3) le modalità di interazione/integrazione con la Committenza (costituita nello specifico dal Comune di Verona - Direzione Edilizia Monumentale Civile ed Impiantistica), il

Responsabile Unico del Procedimento ed i Soggetti terzi a vario titolo coinvolti nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, controllo dell'esecuzione e collaudo dell'appalto dei lavori, ecc.), le modalità di illustrazione dell'avanzamento e svolgimento delle attività, quelle di raccolta e gestione delle osservazioni e contributi, nonché le modalità di sintesi, recepimento e coordinamento complessivo.

CRITERI MOTIVAZIONALI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

B.1 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Verranno considerate la completezza e l'eshaustività delle informazioni fornite con riferimento agli elementi di valutazione indicati al precedente punto B 1), l'organicità e l'efficienza dell'organizzazione e pianificazione, l'individuazione e illustrazione delle tematiche principali che caratterizzano la prestazione, l'individuazione delle azioni e delle modalità di gestione e risoluzione maggiormente efficaci ed efficienti che il concorrente intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche dell'intervento, l'efficacia delle modalità proposte e la completezza in ordine alle procedure da attivare.

Saranno considerate migliori quelle offerte per le quali la relazione dimostri la maggiore coerenza tra la pianificazione delle attività e la struttura tecnico-organizzativa prevista dal concorrente, anche in relazione ai tempi complessivi considerati per la realizzazione della prestazione, e che pertanto offrano una più elevata garanzia di qualità nell'attuazione della prestazione.

Per il presente sub-elemento sarà valutato inoltre il grado di qualità e innovazione di eventuali proposte innovative che il professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione intende attuare nella fase di realizzazione dei lavori nel rispetto degli adempimenti di legge e/o riportate nel Disciplinare d'incarico.

Verrà premiato altresì l'aggiornamento del fascicolo dell'opera con gli aggiornamenti relativi agli elaborati di progetto e dei manuali d'uso e di manutenzione.

B.2 RISORSE UMANE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE

Verrà valutata l'adeguatezza, consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, in tutte le fasi attuative della prestazione. In particolare verranno premiate le offerte in cui sarà garantita la presenza di un gruppo multidisciplinare ed esperto, in grado di far fronte efficacemente, nei tempi previsti, a tutti gli adempimenti richiesti. Si precisa che la completezza dell'organigramma delle risorse umane non verrà valutata in termini quantitativi quanto, piuttosto, in termini di varietà di esperienza, soprattutto in relazione ad interventi simili a quello in parola - interventi su edifici e manufatti soggetti a tutela D.Lgs. n. 42/2004.

Verrà premiata altresì la dotazione di risorse strumentali più completa, efficace e coordinata per lo svolgimento del servizio in tutte le fasi attuative della prestazione (rilievo dei manufatti e verifiche/valutazioni di vulnerabilità sismica degli edifici del compendio immobiliare, progettazione, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in progettazione ed in esecuzione), incluso l'eventuale utilizzo di sistema/procedura BIM nella progettazione e realizzazione delle opere.

B.3 MODALITÀ DI INTERAZIONE E/O INTEGRAZIONE CON LA COMMITTENZA NELLE DIVERSE SEDI

Verrà premiata l'efficacia e l'efficienza delle modalità proposte per l'interazione/integrazione con la Committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione ed approvazione del progetto, controllo dell'esecuzione e collaudo dell'appalto dei lavori, ecc.) e la loro completezza in ordine alle procedure da attivare, nonché la metodologia utilizzata per recepire ed adeguarsi alle diverse esigenze manifestate dalla Committenza e dai Soggetti terzi coinvolti durante la progettazione e realizzazione delle opere.

B.4 SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO CON RIF. ALLA NORMA UNI EN ISO 9001

Verrà premiato il possesso da parte del concorrente di certificazione in corso di validità del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 riferita ai servizi oggetto dell'affidamento, rilasciata da organismo accreditato. Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento dovranno essere in possesso di tale certificazione.

La/e certificazione/i dovranno essere allegata/e alla relazione richiesta per il criterio B e saranno escluse dal conteggio delle 10 facciate massime richieste.

La mancata presentazione della/e certificazione/i determina l'attribuzione del punteggio pari a 0 (zero) per il sub-elemento in oggetto.

C) CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11/10/2017 (CAM «CRITERI AMBIENTALI MINIMI»)

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Premesso che per la specifica tipologia degli interventi in oggetto - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 -, non nominata nel testo del D.M. 11/10/2017, i CAM non sono obbligatori⁵, si evidenzia che verrà comunque attribuito un punteggio premiante per:

- 1) la presenza all'interno del team di progettazione e/o della struttura di progettazione (come previsto dalle norme sugli appalti) di un professionista esperto sugli aspetti energetici e ambientali degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating system) di livello nazionale o internazionale (a titolo di esempio: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well ecc.). Tale professionista esperto dovrà sottoscrivere gli elaborati della progettazione definitiva ed esecutiva relativi ai CAM di cui al D.M. 11/10/2017 o altri CAM per quanto compatibili effettivamente applicabili agli interventi in oggetto;
- 2) l'utilizzo nella progettazione di CAM di cui al capitolo 2 dell'allegato al citato D.M. o altri CAM già adottati dal Ministro dell'Ambiente per quanto compatibili effettivamente applicabili agli interventi di restauro conservativo del complesso architettonico di valore storico e ambientale in oggetto, con riferimento in particolare - ma non solo - alle specifiche tecniche dei componenti edilizi, considerate altresì le indicazioni di cui alla nota della competente Soprintendenza prot. N. 94527 del 20/04/2018 e fatte salve norme e regolamenti più restrittivi così come i pareri delle soprintendenze.

Il concorrente dovrà produrre una specifica relazione formata da massimo 3 (tre) facciate in formato A4, con massimo 45 righe ciascuna, suddivisa in capitoli, nella quale saranno illustrate e dimostrate nel modo più preciso, più convincente e più esaustivo, le scelte e soluzioni progettuali riguardanti i CAM che ritiene comunque applicabili nello specifico caso di restauro conservativo e le modalità con le quali saranno raggiunti i livelli prestazionali richiesti dai CAM medesimi nel limite delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di ottenere l'ottimizzazione ed il contenimento dei costi di utilizzo delle opere e della loro manutenzione nel tempo.

(I successivi livelli di progettazione definitiva ed esecutiva dovranno definire anche i principali criteri e modalità per la gestione degli immobili che dovranno essere rispettati dall'organizzazione che se ne farà carico.)

CRITERI MOTIVAZIONALI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

C.1 CAPACITÀ TECNICA DEL/I PROGETTISTA/I (ART.2.6.1 DELL'ALLEGATO AL D.M. 11/10/2017)

Per l'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-elemento la relazione di cui al

⁵ Ministero dell'Ambiente, «Chiarimenti in ordine ai quesiti pervenuti sui Criteri ambientali minimi per l'edilizia».

precedente punto 2) dovrà riportare il nominativo di un progettista accreditato da organismi di certificazione energetico ambientale, con allegati il *curriculum vitae* e l'attestato di accreditamento in corso di validità (con i crediti di mantenimento professionale in regola). Non sarà valutato un numero di progettisti accreditati superiore ad uno.

Nel computo delle 3 facciate A4 della relazione illustrativa ammesse per l'intero elemento C, non saranno considerati il *curriculum vitae* (che non dovrà comunque superare le 2 facciate in formato A4, redatte con gli stessi criteri e modalità della relazione illustrativa) e l'attestato di accreditamento.

La mancata indicazione del nominativo del progettista accreditato, l'omessa allegazione del *curriculum vitae* o dell'attestato di accreditamento in corso di validità dello stesso o l'allegazione dell'attestato di accreditamento non valido, determina l'attribuzione del punteggio pari a 0 (zero) per il sub-elemento in oggetto.

L'indicazione di un progettista accreditato comporta il suo inserimento tra i componenti del gruppo di lavoro.

C.2 PROGETTAZIONE CON UTILIZZO DI CAM (DI CUI AL CAPITOLO 2 DELL'ALLEGATO AL D.M. 11/10/2017 O ALTRI CAM GIÀ ADOTTATI DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE PER QUANTO COMPATIBILI)

Verrà premiata la completezza e l'efficacia dell'illustrazione dei CAM ritenuti dal concorrente effettivamente applicabili al caso specifico, nonché dei benefici ottenibili con le soluzioni prospettate, anche con riferimento alle modalità di «verifica» previste nell'allegato al D.M. 11/10/2017. Verrà valutata altresì la coerenza con quanto indicato nello Studio di fattibilità approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N. 446/2017 e nella nota della competente Soprintendenza prot. N. 94527 del 20/04/2018, nonché con il rispetto dei costi di costruzione.

D) PRESTAZIONI INTEGRATIVE A DISCREZIONE

Riguardano:

- il dettaglio delle prestazioni acustica ed energetica complessiva di tutti o di una parte degli edifici storici del compendio immobiliare, eseguiti da professionisti specificatamente qualificati ed abilitati;
- la collaborazione al R.U.P. nella definizione dei criteri di aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa dell'appalto dei lavori oggetto di progettazione, od altra prestazione a discrezione del Concorrente.

Si specifica che, nell'eventualità, la diagnosi energetica degli edifici, redatta in base alle norme UNI CEI EN 16247, dovrà essere eseguita da un soggetto certificato da un organismo di parte terza secondo la norma UNI CEI 11339 o UNI CEI 11352.

Per l'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-elemento è richiesto di fornire una relazione sintetica con l'indicazione precisa della/e prestazione/i integrativa/e proposta/e, le relative modalità di svolgimento, le caratteristiche particolari, il nominativo del/i soggetto/i incaricato/i dell'esecuzione con la relativa documentazione di qualificazione ed abilitazione specifica, e quant'altro ritenuto significativo dal concorrente.

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico - I concorrenti dovranno ottenere, a pena di esclusione, un punteggio minimo complessivo nell'offerta tecnica - prima delle due riparametrazioni - di 40 (quaranta) punti.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL

PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per gli elementi e sub-elementi di valutazione di natura qualitativa (A.1, A.2, A.3, A.4, B.1, B.2, B.3, C.2, D), i coefficienti sono determinati mediante il metodo del "confronto a coppie" con l'utilizzo della tabella triangolare.

Ogni commissario, per ciascun elemento qualitativo di valutazione, valuterà quale delle due offerte che formano ciascuna coppia sia da preferire assegnando un punteggio da 1 a 6, tenendo conto che la preferenza può essere più o meno forte, in base ai criteri motivazionali sopra descritti, nel seguente modo: 1 – parità (in tal caso il valore sarà attribuito a entrambe le offerte), 2 – preferenza minima, 3 – preferenza piccola, 4 – preferenza media, 5 – preferenza grande, 6 – preferenza massima.

Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i valori attribuiti per ciascun elemento di ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie verranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando a uno la somma più alta e proporzionando a tale valore le somme provvisorie delle altre offerte.

I coefficienti così ottenuti verranno moltiplicati per il punteggio o sub-punteggio massimo attribuito a quell'elemento o sub-elemento di valutazione.

Si precisa che, in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta per la valutazione di un elemento o sub-elemento di natura qualitativa, il concorrente sarà escluso dal confronto a coppie per quell'elemento o sub-elemento.

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a 3 o superiori a 20, i coefficienti per gli elementi e sub-elementi di natura qualitativa saranno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Per l'attribuzione del coefficiente discrezionale da 0 a 1 si farà riferimento, oltre ai criteri motivazionali, alla sotto riportata scala di giudizio.

VALUTAZIONE	CONTENUTO DELL'OFFERTA	COEFFICIENTE
Ottimo	Progetto/relazione ben strutturato/a, che sviluppa in modo completo, chiaro, preciso ed approfondito l'oggetto/argomento richiesto	1,00
Buono	Progetto/relazione adeguato/a, che sviluppa l'oggetto/argomento in modo non del tutto completo e/o senza particolari approfondimenti	0,80
Discreto	Progetto/relazione pertinente, che sviluppa l'oggetto/argomento in maniera parziale e/o senza completo approfondimento	0,60
Sufficiente	Progetto/relazione accettabile ma poco strutturato/a	0,40
Scarso	Progetto/relazione mediocre e non sufficientemente sviluppato/a	0,20
Insufficiente	Progetto/relazione carente, troppo generico/a ed inadeguato/a o del tutto assente	0,00

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti a ciascun concorrente, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni singola offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Tale

coefficiente definitivo verrà moltiplicato per il punteggio o sub-punteggio massimo previsto per quell'elemento e sub-elemento di valutazione.

Nel caso di valutazione di un'unica offerta il riallineamento a 1 della media dei coefficienti provvisori non verrà effettuato.

Quanto ai sub-elementi B.4 e C.1, cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della Tabella 4, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E DELL'OFFERTA TEMPO

Offerta economica

È attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da zero a uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare:

$$E_i = R_i / R_{\max}$$

dove:

E_i = coefficiente attribuito al Concorrente i-esimo

R_i = ribasso percentuale offerto dal Concorrente i-esimo

R_{\max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

Offerta tempo

Sono attribuiti ai due sub-elementi F.1 e F.2 dell'offerta tempo i coefficienti, variabili da zero a uno, calcolati tramite la seguente formula con interpolazione lineare:

$$F_i = T_i / T_{\max}$$

dove:

F_i = coefficiente attribuito al Concorrente i-esimo

T_i = ribasso percentuale offerto dal Concorrente i-esimo

T_{\max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo *aggregativo compensatore*, di cui alle Linee Guida dell'ANAC n. 2 di attuazione del Codice, par. VI., n. 1.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$K_i = A_i * P_A + B_i * P_B + C_i * P_C + D_i * P_D + E_i * P_E + F_i * P_F$$

dove:

K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente *i-esimo*;

i è l'offerta *i-esima*;

$A_i, B_i, C_i, D_i, E_i, F_i$, sono i coefficienti variabili tra 0 e 1, espressi in valore centesimale, attribuiti al concorrente *i-esimo* rispetto ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nel bando di gara, con le seguenti precisazioni:

- il coefficiente è pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima possibile;
- il coefficiente è pari a 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta;

$P_A, P_B, P_C, P_D, P_E, P_F$, sono i punteggi e sub-punteggi attribuiti agli elementi e sub-elementi di valutazione indicati nel bando di gara.

1^ riparamentrazione - Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari elementi di valutazione, se nessun concorrente ottiene negli elementi di valutazione A, B, C, D, F il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. "riparamentrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto per l'elemento e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

2^ riparamentrazione - Al fine di garantire l'equilibrio e la ponderazione tra il punteggio tecnico e quello economico/temporale, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparamentrato riportando a 70 punti il punteggio ottenuto dalla migliore offerta qualitativa e riproponendo linearmente tutti i punteggi ottenuti dalle altre offerte.

Nel caso di valutazione di un'unica offerta le due riparamentrazioni non verranno effettuate.

In caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere verranno presi in considerazione i valori espressi in lettere, salvo il caso in cui gli elementi del caso concreto consentano in modo univoco di riconoscere l'errore materiale o di scritturazione in cui sia incorso l'offerente e di emendarlo, dando prevalenza al valore effettivo dell'offerta.

I punteggi verranno calcolati con arrotondamento alla seconda cifra decimale (per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, per eccesso se è compresa tra 5 e 9).

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "A" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **5 settembre 2018** alle ore 9:30, presso la Saletta Gare Contratti del Comune di Verona – Piazza Bra' 1, Palazzo Barbieri – 5° piano,

scala B, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella medesima Saletta, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità previste al paragrafo 2.3 almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le modalità previste al paragrafo 2.3 almeno due giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la tempestiva presentazione delle offerte telematiche inviate dai concorrenti e, una volta aperta la busta A, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) trasmettere il verbale di gara al dirigente competente che adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di trasferimento dei file alla commissione giudicatrice: dopo la verifica del contenuto delle buste tecniche telematiche, il presidente della commissione giudicatrice acquisisce un CD-R o una chiavetta USB nei quali sono stati copiati i file relativi alle offerte tecniche dei concorrenti oppure acquisisce la stampa dei file costituenti le offerte tecniche dei concorrenti e li custodisce in luogo non accessibile a terzi. Le offerte telematiche sono conservate nella piattaforma Sintel.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita

dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economico/temporali dei concorrenti e fornisce l'eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 18.1 e ne comunica i nominativi al dirigente competente che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà all'apertura della Busta economica dei predetti operatori.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e l'offerta tempo e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

Ai fini del calcolo della soglia di anomalia, si terrà conto del punteggio ottenuto prima delle due riparametrazioni.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al dirigente competente **le eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo o il tempo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Le esclusioni verranno comunicate agli operatori economici esclusi ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel

complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopraindicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla

normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Verona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Verona, 2 luglio 2018

Documento firmato digitalmente
IL DIRIGENTE DIREZIONE EDILIZIA MONUMENTALE
CIVILE ED IMPIANTISTICA
ing. Sergio MENON